



Prefettura - UTG di

**CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI STRAORDINARI PER
LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE
PRESENTI SUL TERRITORIO**

CODICE CIG

Tra

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di(c.f.....) nella persona del Prefetto di
.....

e:

la XXXXX (c.f..... P.I.....), con sede legale in....., nella persona di....., in qualità
di

VISTO il d.l. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563;

VISTA la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996, il quale all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Soggetti

La presente convenzione viene stipulata tra la Prefettura - UTG di (di seguito Prefettura) e XXXX con sede in(di seguito Gestore) al fine di prestare attività di prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio.

Articolo 2 Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto la disponibilità massima diposti di accoglienza nel

territorio del Comune di....., per fronteggiare l'eccezionale afflusso di cittadini stranieri.

Il Gestore si impegna a offrire i seguenti servizi, assicurando i seguenti servizi di vitto e alloggio:

1) Servizi di gestione amministrativa

- a) Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un *report* giornaliero contenente gli stessi dati destinato alla Prefettura a mezzo e-mail pec.....", che la Prefettura controllerà con la locale Questura.
- b) Controllo e verifica della piena funzionalità dell'efficienza degli impianti della struttura.

2) Servizi di assistenza generica alla persona

- a) Orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione;
- b) Servizio di lavanderia.
- c) Altri servizi di assistenza generica alla persona.

3) Servizi di pulizia e igiene ambientale

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il *comfort* igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste:

- a) Pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi.
- b) Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici.
- c) Raccolta e smaltimento rifiuti.

4) Erogazione dei pasti

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze effettive nel centro, secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche di cui al DM 21 novembre 2008.

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguati materiali atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, etc.).

5) Fornitura di beni

La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencati:

- a) effetti lettereschi adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte, che saranno periodicamente cambiati per l'avvio ai servizi di lavanderia, e quant'altro utile al *confort* della persona;
- b) prodotti per l'igiene personale e vestiario intendendo la fornitura del minimo necessario al momento dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il rinnovo dei beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona.
Il rinnovo di generi consumabili con l'uso (quali sapone, shampoo, dentifricio, carta igienica, ecc.) sarà a carico dell'Ente Gestore.
- c) erogazione del "*pocket money*" nella misura di Euro 2,50 *pro capite/ pro die*, fino ad un massimo di Euro 7,50 per nucleo familiare, da erogare sotto forma di "buoni" (spendibili in strutture ed esercenti convenzionati) o di carte prepagate da utilizzare a seconda delle necessità dell'ospite (per schede telefoniche, *snack* alimentari, giornali, sigarette, fototessera, biglietti per trasporto pubblico). Il *pocket money* verrà erogato dalla struttura ospitante, in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite, dietro firma da parte del destinatario a riprova dell'avvenuto rilascio.
- d) Erogazione di una tessera/ricarica telefonica di Euro 15,00 all'ingresso.

L'Ente Gestore s'impegna a comunicare tempestivamente l'avvenuto allontanamento del soggetto ospitato alla Questura, alla Prefettura-UTG e a garantire, comunque, l'eventuale ripresa del servizio di assistenza, nei tre giorni successivi rispetto l'allontanamento.

Servizi per l'integrazione

Per tutti i soggetti assistiti è previsto un servizio di mediazione linguistica e culturale al fine di garantire la copertura delle seguenti prestazioni:

- a) Servizio di assistenza linguistica e culturale.
- b) Servizio di informazione sulla normativa concernente l'immigrazione i diritti e doveri e condizione dello straniero.
- c) Sostegno socio-psicologico.
- d) Assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base.
- e) Orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura competente per l'inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
- f) Assicurare che gli ospiti possano effettuare telefonate, anche mediante l'uso di schede telefoniche internazionali prepagate da fornirsi nell'ambito del sopra citato "*Pocket money*"; il Gestore curerà l'uso delle suddette schede affinché gli ospiti possano telefonare mettendo a loro disposizione telefoni cellulari o postazioni telefoniche fisse e/o pubbliche.

Il Gestore s'impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all'erogazione dei servizi e interventi e delle prestazioni relative all'accoglienza e all'assistenza, come indicati in precedenza, dei rispettivi soggetti ospitati.

Il Gestore s'impegna, altresì, a trasmettere ogni mese alla Prefettura una relazione riepilogativa sui servizi erogati nel mese precedenti nonché l'elenco giornaliero delle persone ospitate.

Articolo 3 **Attivazione posti di accoglienza**

Il Gestore si impegna ad informare la Prefettura-UTG dell'avvio dei posti di accoglienza, con comunicazione scritta indicante la sede, il numero di posti, la data di avvio. La Prefettura verificherà l'adeguatezza degli immobili in uso.

Articolo 4 **Responsabilità**

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura - UTG sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 5 **Determinazione dell'importo della convenzione**

Per i posti straordinari messi a disposizione dall'Ente Gestore la Prefettura corrisponderà l'importo massimo di € 30,00= (trenta/00) oltre IVA *pro die* per ciascun ospite assistito, determinato con direttiva ministeriale, per un importo massimo di XXXXX= (XXXXXX), previo apposito accreditamento delle risorse sulla contabilità speciale.

Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso delle strutture e per la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché per le utenze.

Gli oneri ordinari (quali le utenze domestiche) per la gestione della struttura di accoglienza sono interamente a carico del Gestore.

Articolo 6 **Pagamenti**

La Prefettura-UTG provvederà al pagamento degli oneri economici connessi all'attuazione della presente convenzione tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali (quali verifica degli inadempimenti, DURC etc), nei limiti delle risorse assegnate.

La Prefettura liquiderà, dietro presentazione di fattura o documento equipollente, con cadenza mensile o, se più breve, al termine del soggiorno, le prestazioni oggetto della presente convenzione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze riportate nel registro di cui all'art. 2 punto 1) secondo il costo *pro-capite/pro-die* indicato nel precedente art. 4.

A tal fine, il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze riferite al periodo oggetto di fatturazione.

I pagamenti mensili verranno effettuati, di regola, a trenta giorni dalla data di ricezione del documento contabile sopra menzionato, fermo restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero.

Articolo 7

Monitoraggio e controllo

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.

E' fatto comunque obbligo al Gestore di trasmettere settimanalmente e mensilmente alla Prefettura l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all'articolo precedente.

Il Gestore si impegna a garantire il monitoraggio delle presenze secondo le modalità stabilite dalla Prefettura.

Il Gestore provvederà mensilmente ad inoltrare alla Prefettura una relazione sullo stato di attuazione della presente convenzione.

Articolo 8

Durata

Gli effetti della presente convenzione hanno inizio dal XXXX al 30 giugno 2014, fermo restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, fatta salva, pertanto, la facoltà della Prefettura - di cessazione anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza indicati all'articolo 2, la convenzione si intenderà conclusa alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione da parte della Prefettura.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 10

Prescrizioni

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dalla stessa convenzione e dalle norme di legge, in particolar modo la struttura utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti igienico-sanitari ed adeguati alla legge 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 11

Recesso

La Prefettura si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso di cessate esigenze.

Nulla è dovuto, in tal caso, al Gestore se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

Articolo 12

Risoluzione

La Prefettura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., ha facoltà di procedere alla risoluzione della convezione per grave inadempienza e mancata messa a disposizione di posti di cui all'art. 2 della presente convenzione previo semplice avviso.

Articolo 13 **Copertura assicurativa**

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l'ente gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del Gestore.

Articolo 14 **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Gestore impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dal decreto legge n.187 del 12.11.2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n.217 del 17.12.2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine si impegna entro sette giorni dalla stipula della convenzione a comunicare al committente gli estremi dei conti correnti bancari su cui effettuare i pagamenti con le generalità anagrafiche complete ed il codice fiscale, delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto.

Il CIG (codice identificativo della gara) che dovrà essere indicato su qualsiasi documento attinente all'esecuzione della presente convenzione è XXXXXX.

Articolo 15 **Cauzione**

L'ente gestore ha presentato la polizza fidejussoria n..... a garanzia degli adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

LUOGO e DATA
PREFETTURA – UTG DI
IL PREFETTO

IL GESTORE